***Allegato 4 – Indicazioni per la redazione dei bandi per le imprese***

**DISTRETTI DEL COMMERCIO  
PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA**

**Indicazioni per la redazione dei bandi per le imprese**

1. **Imprese beneficiarie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Elementi minimi obbligatori** | È ammessa la partecipazione di imprese che soddisfino i seguenti requisiti:   * Essere MPMI ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014; * Essere iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive; * Disporre di una unità locale collocata all’interno dell’ambito territoriale del Distretto del Commercio che soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:   + Svolgere attività di ristorazione, somministrazione o vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrina su strada o situata al piano terreno degli edifici;   + Fornire servizi tecnologici innovativi di logistica, trasporto e consegna a domicilio alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato che coprano in tutto o in parte il territorio del Distretto del Commercio; * Non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del citato D.Lgs.; * (In caso “De minimis”) Non rientrare nel campo di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013; * (In caso di “Quadro temporaneo”) Non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31/12/2019.   Sono ammissibili aspiranti imprenditori che soddisfino i seguenti requisiti:   * Non avere cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) * Avviare, prima dell’erogazione dell’agevolazione da parte del Comune, una attività economica che soddisfi i requisiti sopra previsti.   I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, con l’eccezione dell’unità locale all’interno del territorio del Distretto, che deve essere posseduta alla data di richiesta di erogazione  In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, dovrà essere trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis. |
| **Indicazioni e suggerimenti attuativi per l’Ente concedente** | L’Ente concedente può ulteriormente disciplinare la presente sezione, ed in particolare: la possibilità di partecipazione di imprese in partenariato o costituite in Rete di Imprese; l’aggiunta di ulteriori requisiti soggettivi di ammissibilità; il termine temporale rilevante per il possesso dell’unità locale nel distretto e per l’avvio di attività degli aspiranti imprenditori. |

1. **Interventi ammissibili**

|  |  |
| --- | --- |
| **Elementi minimi obbligatori** | Sono ammissibili i seguenti interventi:   * Avvio di nuove attività del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato all’interno di spazi sfitti o in disuso, anche sfruttando le possibilità di utilizzo temporaneo consentito dalla l.r. 18/2019, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia; * Rilancio di attività già esistenti del commercio, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato; * Adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell’attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.); * Organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un’altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l’utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale; * Accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.   Gli interventi dovranno interessare un’unità locale localizzata all’interno dell’area oggetto del progetto. |
| **Indicazioni e suggerimenti attuativi per l’Ente concedente** | L’Ente concedente può prevedere ulteriori tipologie di interventi ammissibili, purché rispondenti alle finalità del bando regionale e alla strategia generale del progetto. |

1. **Spese ammissibili**

|  |  |
| --- | --- |
| **Elementi minimi obbligatori** | Sono ammissibili le seguenti spese:   1. Spese in conto capitale:    * Opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);    * Installazione o ammodernamento di impianti;    * Arredi e strutture temporanee;    * Macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate;    * Veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all’erogazione di servizi comuni;    * Realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.; 2. Spese di parte corrente:    * Spese per studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc);    * Materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;    * Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;    * Spese per l’acquisizione di servizi di vendita online e consegna a domicilio;    * Servizi per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;    * Spese per eventi e animazione;    * Spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);    * Formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;    * Affitto dei locali per l’esercizio dell’attività di impresa;   Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al progetto e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data di 5 maggio 2020. Per determinare l’ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura.  Le spese si intendono al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l’IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.  Non sono ammissibili:   * Le spese fatturate da fornitori che si trovino con il cliente in rapporti di controllo, come definiti ai sensi dell’art. 2359 del c.c., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; * I pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore; * Le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari), se non esplicitamente ammesse; * Le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio); * I lavori in economia; * Qualsiasi forma di autofatturazione.   In ogni caso le spese dovranno:   * Aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto partner, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione; * Essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale, accompagnati dall’evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori; * Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall’impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa. |
| **Indicazioni e suggerimenti attuativi per l’Ente concedente** | L’Ente concedente può ulteriormente disciplinare la presente sezione, ed in particolare: il periodo di ammissibilità della spesa, purché non antecedente al 5 maggio 2020; soglie minime e massime per le singole voci di spesa e per il totale delle spese. |

1. **Caratteristiche dell’aiuto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Elementi minimi obbligatori** | L’aiuto è concesso come agevolazione a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto da spese in conto capitale e spese di parte corrente.  L’aiuto non può essere superiore al 50% della spesa ammissibile totale (in conto capitale e di parte corrente) e in ogni caso non superiore all’importo delle spese in conto capitale. |
| **Esempi** | Esempio 1:   * Importo totale budget di spesa: € 10.000 * Importo spese in conto capitale: € 6.000 * Importo spese di parte corrente: € 4.000 * Aiuto massimo concedibile: € 5.000 * L’aiuto è pari al 50% della spesa totale   Esempio 2:   * Importo totale budget di spesa: € 10.000 * Importo spese in conto capitale: € 4.000 * Importo spese di parte corrente: € 6.000 * Aiuto massimo concedibile: € 4.000 * L’aiuto non può essere superiore all’importo delle spese in conto capitale |
| **Indicazioni e suggerimenti attuativi per l’Ente concedente** | L’Ente concedente può ulteriormente disciplinare la presente sezione, ed in particolare: l’importo massimo di aiuto concedibile ad una singola impresa; l’intensità di aiuto, purché non superiore al 50%. |

1. **Regime di aiuto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Elementi obbligatori in caso di “De Minimis”** | Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, ai sensi del quale una impresa unica, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento stesso, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessivamente non superiori a € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2).  Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria “de minimis” d’importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell’aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l’esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell’aiuto “de minimis” comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in “de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l’aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile. L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.  In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.  Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l’anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti “de minimis”, ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti “de minimis” ricevuti.  Non sono ammessi sul presente bando gli aiuti alle esportazioni né agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a prodotti importati. In particolare, non si applica agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.  Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013. |
| **Elementi obbligatori in caso di “Quadro Temporaneo”** | Gli aiuti sono concessi erogati nel rispetto del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, approvato con Comunicazione C(2020) 1863 del 19/03/2020 e s.m.i.  Gli aiuti dovranno essere concessi entro il 31/12/2020, salvo proroghe, e non potranno essere concessi ad imprese che, alla data del 31/12/2019, risultassero trovarsi in situazione di difficoltà secondo la definizione di cui all’art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014. Le imprese richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che attesti di non essere in difficoltà secondo la definizione citata.  Ulteriori adempimenti e indicazioni connessi all’adozione del “Quadro temporaneo”, in particolare per gli aspetti tecnici relativi alla verifica del rispetto del massimale ivi indicato, saranno fornite con successivo provvedimento. |
| **Indicazioni e suggerimenti attuativi per l’Ente concedente** | L’Ente concedente può:   * Scegliere tra i due Regimi di Aiuto proposti; * Introdurre il divieto di cumulo degli aiuti con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili. |

1. **Procedure di selezione e adempimenti obbligatori**

|  |  |
| --- | --- |
| **Procedure di selezione** | L’Ente concedente può scegliere la tipologia di procedura selezione da applicare, tra le seguenti:   * Procedura valutativa a graduatoria, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 123/98. A ciascun progetto è attribuito un punteggio di merito. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine decrescente di punteggio, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. Può essere stabilita una soglia minima di sufficienza sul punteggio. * Procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 123/98. A ciascun progetto è attribuito un punteggio di merito, con una soglia minima di sufficienza. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità che abbiano conseguito un punteggio di merito almeno sufficiente sono finanziate secondo l’ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria. * Procedura automatica, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 123/98. Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità formale sono finanziate in ordine cronologico di ricezione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.   L’Ente concedente può inoltre, laddove sia prevista una valutazione di merito delle domande, definire liberamente i criteri di valutazione. |
| **Indicazioni attuative per l’Ente concedente** | Nell’ambito degli adempimenti obbligatori per l’attuazione del bando, si ricordano in particolare i seguenti:   * Stabilire nel bando i termini di conclusione del procedimento di selezione delle domande, nel rispetto dell’art. 2 della L. 241/1990 e, in caso di adozione del Quadro Temporaneo, nel rispetto del termine previsto dal Regime di Aiuto per la concessione degli aiuti (31 dicembre 2020); * Effettuare le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011, richiedendo una Comunicazione Antimafia attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia; * Registrare la misura nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio del codice CAR; * Registrare i singoli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio dei codici COR, e riportare tali codici all’interno degli atti di concessione degli aiuti; * Registrare eventuali variazioni degli aiuti individuali concessi nel Registro Nazionale Aiuti, con rilascio dei codici COVAR, e riportare tali codici all’interno degli atti relativi (es: rideterminazione dell’aiuto o erogazione dell’aiuto); * In caso di adozione del De Minimis, effettuare le relative verifiche istruttorie in fase di concessione tramite la richiesta della Visura De Minimis.   Gli ulteriori adempimenti connessi all’adozione della disciplina sugli aiuti Quadro Temporaneo saranno indicati con successivo provvedimento. |